

Incameramento dei beni comunitativi

L'incameramento dei beni comunitativi disposto col *motu proprio* 19 marzo 1801 fu revocato e annullato col successivo *motu proprio* 10 luglio 1803, in virtù del quale la congregazione del Buon Governo ritenne l'amministrazione dei beni nell'interesse delle Comunità cui appartenevano, e alle quali furono restituite nella condizione giuridica precedente. Il *motu proprio* 7 dicembre 1820, con cui fu autorizzata la vendita dei beni comunitativi per agevolare la estinzione dei debiti gravanti sulle Comunità, riservò e fece salvi i diritti di usi civici spettanti ai naturali dei luoghi sui terreni a vendersi. Ritornata una Comunità agraria in possesso dei terreni già oggetto d'incameramento poi annullato, sui terreni stessi continuarono o ripresero ad aver vigore i preesistenti usi civici. Né il mancato esercizio degli usi su una parte dei terreni può far ritenere la estinzione del diritto dei naturali dei luoghi, perchè gli usi civici sono imprescrittibili.— Commiss. usi civici Roma, 8 maggio 1930, Comun. agr. Nottoria c. Comun. agr. S. Marco, Riv. demani, ecc., 1930, 401.